

(N. 2241)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1952

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie tutte le farmacie, escluse quelle rurali, sono tenute a corrispondere ogni anno uno speciale contributo.

L'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, ha stabilito la misura del cennato contributo per l'anno 1950, rinviando ad un altro provvedimento legislativo la determinazione del contributo stesso per gli anni successivi « in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie ».

Con la legge 21 maggio 1951, n. 368, il contributo di cui sopra è stato fissato per l'anno 1951 nella stessa misura stabilita per il 1950.

Attualmente l'Amministrazione non ha an-

ancora la possibilità di predisporre il provvedimento legislativo previsto dal citato articolo 2, in quanto non è ultimato l'accertamento del gettito complessivo del contributo stesso corrisposto dalle farmacie non rurali per l'anno 1950, elemento questo necessario per predisporre il provvedimento legislativo di cui sopra.

Attesa la suesposta impossibilità ed in considerazione del periodo di tempo, prevedibilmente lungo, ancora occorrente per l'ultimazione degli adempimenti anzidetti, si rende necessario mantenere, fino a nuova disposizione, il contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, nella stessa misura stabilita per il 1950.

In tali sensi provvede l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.